

Campionato a Squadre di Serie C Femm./2016-2017

Decisione n. 2/2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

In data 26.02.2017, presso la palestra di Lavis (TN), si sarebbero dovuti tenere gli incontri, con formula a concentrazione, validi per la seconda e terza giornata di campionato di serie C Femm., stagione 2016/2014, girone di ritorno, tra la squadra ASD OATT Arco, da una parte, e le squadre POL. Besenello e MEDIOLANUM ASDTT Lavis, dall'altra parte.

Tuttavia, già con mail dd. 24.02.2017, trasmessa al G.S. dal Presidente del Comitato trentino con comunicazione dd. 26.02.2017, la società di Arco comunicava di non poter essere presente a tali incontri stante l'impossibilità per tre delle sue quattro atlete di potervi prendere parte.

In particolare, la società precisava che:

- l'atleta Veronica Romano era in stage scolastico;
- l'atleta Irene Ferrari era indisposta;
- l'atleta Emanuela Rigamoni doveva assistere un proprio familiare.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, costituiscono cause di forza maggiore:

- a) improvvisa indisponibilità o inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto;
- b) ritardi e disservizi impreveduti dei mezzi pubblici;
- c) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
- d) gravi calamità naturali;
- e) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
- f) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante;
- g) guasti all'automezzo proprio attestati dal soccorso A.C.I. o da altre organizzazioni, purché legalmente riconosciute.

Le osservazioni formulate dalla società di Arco con mail dd. 24.02.2016 e gli impedimenti ivi comunicati, aventi ad oggetto fattispecie che, oltre a non essere state documentate, neppure per analogia possono essere incluse nell'elenco tipico di cui al cit. art. 29 e quindi costituire cause di forza maggiore, non possono pertanto essere accolte.

In assenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito lo svolgimento dei suddetti incontri, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del citato Regolamento, devono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 23, comma 5, ovvero:

- a) l'esclusione della squadra dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
- b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al precedente comma 3;
- d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;

Tuttavia, da una parte, tenuto conto che sia il personale arbitrale, sia le altre due squadre facenti parte del campionato in premessa, svoltosi come detto con formula a concentrazione, si sarebbero dovute comunque presentare presso la palestra di Lavis in data 26.02.2017 per svolgere l'incontro valido per la prima giornata di campionato, si ritengono inapplicabili al caso di specie le sanzioni inerenti i rimborsi spese di cui alle cit. lett. b) e c) secondo periodo.

Dall'altra parte, risulta altresì che la serie C/2016-2017, all'interno della quale si sarebbero dovuti disputare gli incontri *de quibus*, è l'ultimo livello dei Campionati a Squadre Femminili previsti nella regione Trentino, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi anche inapplicabile, in quanto materialmente inefficace, la sanzione della retrocessione al livello inferiore di Campionato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017, tutte le sanzioni, ammende e spese devono essere comminate nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

P. Q. M.


Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 29 e 23 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, nonché l'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017, dispone:

- l'esclusione della squadra ASD OATT Arco dal campionato di serie CFemm./2016-2017, con annullamento di tutti gli incontri disputati dalla stessa, dei quali non dovrà pertanto tenersi alcun conto ai fini della classifica finale;
- condanna la ASD OATT Arco al pagamento dell'ammenda di importo pari a una volta e mezzo la tassa di iscrizione al Campionato a Squadre - Serie CFemm/2016/2017.

Trento, lì 02.03.2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU